PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

A termini delle istruzioni date dal Ministero dell'interno con nota 30 luglio prossimo scorso si fa noto che il 2° esperimento d'incanto, atteso la diserzione del 1° tenutosi addì 22 luglio per lo appalto della fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Benevento, che col manifesto in data 23 detto mese veniva fissato pel giorno 8 agosto corrente, sarà invece tenuto nel giorno 21 detto mese nell'ufficio della prefettura di Benevento, alle ore 10 antim., alla presenza del prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamento delegato, col metodo di partiti segreti, per l'appalto sopraccennato; con avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente, quante volte la cifra che da questi si offre corrisponda al *minimum* stabilito dal Ministero nella scheda suggellata. — L'appalto sopraccennato risulta dalla seguente

TAVOLA.

Num. d'ordine de' lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative		L. C.	della cauzione in rendite dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia di Benevento	Servizio di fornitura	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A, D, G, L, O, P, Q p. 1ª R parte 1ª	833,070	» 63	1550	2300	41	L. 92 25

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.
2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.
3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.
4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n° 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.
6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture od i servizi, di cui negli articoli 69, 187, 189, 195, 197 dei capitoli, non sono soggetti a ribasso.
7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto l'offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale indicato nella col. 9ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.
8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.
9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.
10. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni 15 scadenti nel giorno 9 settembre susseguente, alle ore 12 meridiane.
11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.
12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna 8ª della Tavola sopracitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.
13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della Tavola, in ragione di lire 2 25 per ciascuno.

Condizioni speciali.

14. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di così determinare, di provvedere alla fornitura di una razione di pane, di una di minestra al giorno, giusta la richiesta, ai condannati al domicilio coatto nella provincia in cui l'appalto si riferisce, mediante il compenso fisso ed invariabile di centesimi 20 per ogni razione di pane, e di centesimi 10 per ogni razione di minestra, ne' modi stabiliti dall'articolo 187 dei capitoli d'onere del 15 luglio 1871.

3877 Benevento, 4 agosto 1872.

Il Segretario incaricato: A. PELLECCHI.

MINISTERO DELL'INTERNO (Direzione Generale delle Carceri)

UFFICIO DI PREFETTURA DI SALERNO

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nei circondari di Sala e Vallo.

Essendo riuscito deserto l'incanto tenutosi il 22 scorso mese di luglio, si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane di giovedì, giorno 22 del corrente mese di agosto, nell'ufficio di Prefettura di Salerno, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico incanto, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto rispettivo del servizio di fornitura nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti, giusta il riparto risultante dalla seguente

TAVOLA

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative		L. C.	della cauzione in rendite dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie dei circondari di Sala e Vallo	Servizio di fornitura	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A, D, G, L, Q, P, Q parte 1ª, R parte 1ª	364,460	» 62	675	1000	32	L. 72 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.
2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della tavola sovrastante.
3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.
4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.
6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.
7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto la offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale, indicato nella colonna 9ª della Tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.
8. Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.
9. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura, e Direzioni di stabilimenti carcerari.
10. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle Carceri in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.
11. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 25 del suddetto mese di agosto, alle ore 12 meridiane.
12. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.
13. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna 8ª della Tavola sovracitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito, di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.
14. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della Tavola, in ragione di lire 2 e centesimi 25 per ciascuno.
15. L'avviso per questo stesso incanto pubblicato il dì 24 luglio u. s., e che fissava per l'asta il giorno 10 corrente, si riterrà come non pubblicato ed improduttivo di qualsiasi effetto.

Condizioni speciali.

16. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di così determinare, di provvedere alla fornitura di una razione di pane ed una di minestra al giorno, giusta la richiesta, ai condannati al domicilio coatto nella provincia cui l'appalto si riferisce, mediante il compenso fisso ed invariabile di centesimi 20 per ogni razione di pane, e di centesimi 10 per ogni razione di minestra, nei modi stabiliti dall'art. 187 dei capitoli d'onere del 15 luglio 1871.

Salerno, addì 3 agosto 1872.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario: GHERSI.

3899

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI VENEZIA

Direzione straordinaria del Genio Militare

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 26 agosto 1872, alle ore due pomeridiane, si procederà in Venezia, avanti al direttore del Genio militare e nell'ufficio della Direzione predetta, situato sulla fondamenta *di fronte all'Arsenale*, all'anagrafico, numero 2127, piano terreno, all'appalto dei seguenti lavori di riordinamento dell'Arsenale:

a) Ricostruzione del fabbricato detto delle Stoppare.
b) Ricostruzione di una tettoja per officina.
c) Costruzione di un'altra tettoja per magazzino da carbone.

Il tutto per l'ammontare di lire 173,000 e da eseguirsi nel termine di mesi 12.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Durante l'eseguimento dei lavori saranno pagati abbuonconti, in ragione dei 19/20 dell'importare dei lavori eseguiti.

Il periodo di tempo utile (fatali) per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo al quale verrà deliberato nel detto incanto, è di giorni quindici, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto, sulla somma sopra citata, un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda d'ufficio suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto, per esservi ammessi, dovranno presentare:

1° Un certificato d'aver fatto presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei Depositi e Prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un deposito della somma di lire 17,300 equivalente al 10 per 100 dell'importo dell'appalto. Questo deposito potrà esser fatto in contanti od in cartelle, al portatore, del Debito Pubblico del Regno d'Italia al valore di Borsa nella giornata antecedente a quella in cui verrà operato il deposito.

2° Altro certificato comprovante la loro idoneità per l'eseguimento delle opere di cui si tratta, rilasciato da uffici tecnici governativi, civici o militari. Tale certificato avrà una data non anteriore di 6 mesi a quella del presente avviso, e dovrà essere riconosciuto valido ed attendibile dalla Direzione straordinaria del Genio pei lavori marittimi in Venezia, alla quale dovrà farsi pervenire non più tardi delle ore dodici meridiane del giorno dell'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati ad una delle Direzioni del Genio militare; di questi ultimi partiti però non si terrà conto alcuno se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

Il ricevimento dei depositi che si vogliono fare presso la Cassa di questa Direzione per concorrere all'asta, e la presentazione degli altri titoli occorrenti per essere ammessi, avrà luogo dalle ore nove antimeridiane al mezzodì del giorno 24 agosto 1872.

Nella stipulazione del contratto il deliberatario dovrà sottostare alle spese di pubblicazione, bollo, segreteria, di registro (commisurazione), ed a tutte quelle altre di cui è cenno nel capitolato d'appalto.

Dato in Venezia, addì 6 agosto 1872.

Per la Direzione
Il Segretario: MONTICELLI.

3915

ESTRATTO D'ISTANZA.

Il signor Camillo commendatore Mazzoni domiciliato in Viterbo ha fatto istanza al signor presidente del tribunale civile e correzionale di questa città, perchè venga nominato un perito per la stima dei terreni qui sotto descritti da espropriarsi a carico dei signori Luigi Del Monte, e Francesco Canzoni di Marta.

Descrizione dei fondi.

1° Terreno seminativo, alberato, vitato, filonato, posto nel territorio di Marta, in contrada le Pazza, della quantità superficiale di tavole 2 e cent. 89, distinto in mappa col num. 564, confinante Canzoni Francesco, Compagnari Gioacchino e Biagio, Della Sassara Pio e Francesco, strada della Madonna del Monte, salvi ecc.

2° Terreno di qualità cannetato, posto nel suddetto territorio in contrada Pantaleo, distinto in mappa col numero 558, della quantità superficiale di cent. 54, confinante Rocchi fratelli fu Giuseppe, Raveggi Lucia vedova Imperi, Fedeli Giacomo, strada nuova, salvi, ecc.

3° Terreno cannetato, posto come sopra in contrada S. Rocco, dell'estensione di cent. 95, distinto col num. catastale 524, confinante Castellani Domenico, Del Monte Caterina, Francesca ed Anna, Cempanari Francesco, salvi ecc.

4° Terreno di qualità vignato, seminativo, olivato e pascolo olivato, posto come sopra in contrada S. Egidio, della quantità superficiale di tavole 14 40, distinto in mappa coi numeri 64, 65, 66, 71, 612, 613, confinante Natali Flaminio, Pietro, Gio. Battista e Domenico, Fedeli Francesco ed Antonio, Dolci Dionisio, Cherubini Domenico, salvi ecc., gravato dell'annuo canone di bajocchi 50 a favore della Mensa vescovile di Montefiascone.

5° Simile di qualità vignato, posto come sopra in contrada S. Egidio, della quantità superficiale di tavole 5 60, distinto in mappa coi numeri 103, sub. 1, 2, 626, confinante Chiatti Giuseppe e Natali Margherita, Puggini Giacinto e Stradella, salvi ecc.

Quali fondi appartengono al debitore Luigi Del Monte.

6° Terreno seminativo, posto nel suddetto territorio in contrada Pian di Livio, della quantità superficiale di tavole 27 19, distinto col numero di mappa 305, sub. 1 e 2, confinante Mensa vescovile, Del Monte Caterina e sorelle, Chiesa della Collegiata di Marta, Beneficio del Crocifisso di Montefiascone, stradella, salvi, ecc.

7° Altro simile di qualità parimenti seminativo, posto come sopra in contrada Prato Lungo, dell'estensione superficiale di tavole 11 75, distinto in mappa col numero 314, confinante Del Monte Caterina e sorella, Raveggi Lucia, fratelli Imperi, Chiatti Giocondo, salvi ecc.

8° Terreno di qualità prativo, posto come sopra in contrada Casabianca, marcato col numero catastale 446, dell'estensione superficiale di tavole 4 20, confinante Raveggi Lucia, strada da due lati e fosso.

9° Terreno orto asciutto, posto come sopra in contrada le Pazza, distinto in mappa col numero 563, della superficie di cent. 51, confinante Del Monte Luigi, Imperi D. Imperio, Puggini Giacinto, Piovani Serafino e strada.

10. Terreno di qualità vignato, cannetato, posto nel territorio suddetto in contrada S. Maria, dell'estensione di tavole 15 e cent. 54, e distinto coi numeri catastali 1, 3, 4, 607, confinante Silvestri Anna Lucia, Tarquinj Angelo, Buta Valentino, Della Sassara Egidio, salvi ecc.

11. Terreno posto nello stesso territorio in contrada il Casino di qualità vignato, cannetato e seminativo, alberato, vitato, filonato con casa colonica, della superficie di tavole 42 07 e marcato coi numeri di mappa 424, 425, 426, 427, subalterno 1 e 2, 428, 429, 603, 661, eccettuato in piccola parte, cioè il numero 424 all'Altare di S. Andrea di Marta, confinante Tarquinj Angelo, Raveggi Lucia, Fedeli Angelica, Natali Leopoldo, strada da due lati, salvi ecc.

Quali fondi appartengono al debitore Francesco Canzoni.

3907 Angelo Canevari, proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale deliberando nella camera di consiglio sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero,

Dispone, che la rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, in testa al sacerdote Luigi Santoli fu Samuele di Paternopoli, e risultante dai quattro borderò: il primo del 14 maggio 1864, numero di registro di posizione 30921 e del certificato 98123; il secondo del 22 luglio detto anno, numero 32095 e 96216; il terzo del 28 aprile anno medesimo, numeri 35168 e 99881, ammontanti in uno a lire 170, venga intestata come segue:

A favore di Maria Sandoli, moglie di Raffaele Barbieri, per lire ottantacinque;

A favore di Lucia Troisi moglie di Salvatore Barbieri per lire quarantadue e centesimi 50;

Ed a favore di Teresa Troise, moglie di Giovanni Morsa per altre lire quarantadue e centesimi 50.

Nomina per la correlativa operazione lo agente di cambio, signor Pasquale Marrucco.

Il procuratore Emilio de Renzis, domiciliato in Napoli, Supportico Lopez, n. 12. 3868

AVVISO GIUDIZIARIO.

(1ª pubblicazione).

Il signor Ferdinando, Vincenzo, Mariano, Angela Scognamillo e Vincenzo Orlando marito ed autorizzante, Antonio Scognamillo nel suo nome proprio, ed il signor Gaetano Giardina quale amministratore dei suoi figli e della fu Caterina Scognamillo nominati Andrea e Nicolò Giardina, tutti di Corleone (Sicilia), successibili del fu Domenico Scognamillo fu Nicolò e della fu Carmela Russo morto *ab intestato*, chiesero al tribunale civile di Palermo con loro istanza lo svincolo della somma ad essi appartenente sulle lire 3000 che lasciava il detto defunto Domenico Scognamillo carabiniere nella Cassa centrale dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico per premio d'assoldamento militare, giusta la polizza numero 1397; ed il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, sotto li 12 luglio 1872, previa requisitoria del Pubblico Ministero con sua deliberazione in camera di consiglio ha ordinato che dal direttore del Debito Pubblico o da chiunque spetti si esegua il disbanco dalla Cassa centrale dei Depositi e Prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico sulle lire 3000, sotto il numero 1397, della polizza intestata a Nicolò Scognamillo carabiniere Reale, datata a Torino tredici marzo 1864, in favore dei signori Ferdinando, Vincenzo, Mariano, Angela Scognamillo in Orlando, e Vincenzo Orlando autorizzante ed Antonio Scognamillo per loro quota di lire 428 59; ed in quanto alla porzione spettante ai figli Andrea e Nicolò Giardina eredi della madre fu Caterina Scognamillo, ognuno rappresentante una 7ª parte dell'eredità intestata del fu Domenico Scognamillo, potendo i cinque maggiori soddisfarsi della loro rispettiva quota, in quanto alla porzione spettante ai minori Andrea e Nicolò, rappresentati dal loro padre Gaetano, fosse impiegata nella Cassa di risparmio, rimanendo solamente vincolata la quota spettante ai minori Giuseppe e Nicolò Scognamillo, rappresentati dal loro tutore Antonio Scognamillo, per la quale dichiara allo stato non trovar luogo a deliberare. 3834

SURROGAZIONE DI TUTORE.

In seguito di rinunzia emessa dal signor Giovanni Fiori alla tutela del signor Filippo Giorgi, è stato surrogato come tutore il signor comm. Federico Giorgi con deliberazione del Consiglio di famiglia 25 luglio p.° p.°, omologata dal Regio tribunale civile il 31 detto mese ed anno; e ciò si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di legge.

3925 Ignazio Grici, proc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI GENOVA

Avviso d'asta pubblica

per la vendita di 200000 chilogrammi di rame rosetta dello Stabilimento Montanistico di Agordo ripartiti in venti lotti del peso ciascuno di 10000 chilogrammi.

La mattina del giorno di venerdì trenta agosto 1872, alle ore 10, nell'ufficio dell'Intendenza di Finanza di Genova, avanti l'intendente o suo delegato si procederà all'incanto col metodo della candela vergine, senza offerte per schede segrete, per aggiudicare al miglior offerente la vendita di duecentomila chilogrammi di rame rosetta dello Stabilimento Montanistico di Agordo ripartiti in venti lotti, del peso per cadaun lotto di diecimila chilogrammi, al prezzo regolatore di italiane lire 2 60 (lire due e centesimi sessanta) per chilogrammo.

L'incanto si effettuerà alle condizioni espresse nel seguente capitolato:

Art. 1. L'asta sarà tenuta separatamente per ciascun lotto in conformità delle disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, numero 5852.

Art. 2. Il rame sarà consegnato ai deliberatarii nella stazione della ferrovia di Conegliano, chiuso in botti ciascuna del contenuto netto di chilogrammi 500, franco d'ogni spesa, entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso non più tardi di tre mesi dal giorno in cui sarà stato approvato il contratto.

Art. 3. L'Amministrazione demaniale però non assume alcun obbligo d'indennizzo qualora per caso di forza maggiore avvenisse qualche guasto nella strada ruotabile da Agordo a Conegliano che impedisse o facesse ritardare la spedizione della merce.

Art. 4. I deliberatarii potranno chiedere, quando si stipulerà il contratto di deliberamento, che la merce sia loro consegnata a cura dell'Amministrazione in altra piazza del Regno ove esistano ferrovie, previa anticipazione della differenza delle sole spese di trasporto, giusta la relativa tariffa delle ferrovie. Tale anticipazione dovrà essere fatta insieme al pagamento del prezzo della merce.

Art. 5. Il pagamento del prezzo del rame dovrà farsi anticipatamente nel termine di 15 giorni dopo l'approvazione del contratto presso la Tesoreria provinciale di Genova in conto entrate della Direzione Generale del Demanio, proventi dello Stabilimento d'Agordo con applicazione all'articolo trentasette del bilancio attivo 1872.

Il pagamento suddetto potrà effettuarsi anche presso qualsiasi Tesoreria provinciale del Regno, quando però il deliberatario ne faccia speciale dichiarazione alla sottoscrizione del contratto. — Dietro esibizione della relativa quietanza di versamento in Tesoreria sarà emesso l'ordine per la consegna della merce e poscia il decreto ministeriale per lo scioglimento della cauzione di cui all'articolo 9 del presente capitolato.

Art. 6. Il deliberamento sarà reso di pubblica ragione mediante appositi avvisi d'asta e dalla data indicata in essi decorreranno i quindici giorni utili per presentare offerte di aumento sul prezzo deliberato, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo.

Art. 7. Gli aspiranti all'acquisto per essere ammessi alla gara dovranno provare di aver effettuato presso la Tesoreria provinciale di Genova un deposito di lire duemila ottocento per ciascun lotto.

Tale deposito che potrà essere complessivo per tutti i singoli lotti, dovrà essere fatto in numerario o in biglietti di Banca aventi corso legale nel Regno ed anche in titoli del Debito Pubblico italiano ragguagliati al corso di Borsa.

Potranno anche i concorrenti eseguire il deposito all'apertura dell'asta sul Banco della Presidenza, il quale deposito sarà restituito dopo eseguita l'asta d'ogni singolo lotto, ad eccezione di quello fatto dal miglior offerente.

Quando il deposito sia stato fatto nella Tesoreria provinciale l'Intendenza di Finanza rilascerà ai non deliberatari la dichiarazione per la restituzione.

Art. 8. Non sarà ammessa alcuna offerta condizionata.

Art. 9. Fra dieci giorni da quello dell'avvenuto definitivo deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'Intendenza di Genova per la stipulazione del contratto e per prestare la cauzione a garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni, mediante deposito di cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno da valutarsi al prezzo di Borsa per l'ammontare corrispondente alla decima parte del prezzo del rame acquistato, o mediante deposito di somma equivalente in numerario od in biglietti aventi corso legale.

Non presentandosi fra il tempo sopra fissato il deliberatario incorrerà a titolo di penale alla perdita del fatto deposito interinale indipendentemente dal risarcimento d'ogni danno, interessi e spese.

Art. 10. I contratti non saranno perfetti per l'Amministrazione se non dopo che saranno stati approvati a termini dei vigenti ordinamenti amministrativi.

Art. 11. Il deliberatario del rame, e la persona o le persone che avessero da lui regolare mandato per l'oggetto cui si riferisce il presente quaderno d'oneri, dovranno eleggere domicilio in Genova per tutti gli effetti di legge.

Art. 12. Le spese relative agl'incanti ed ai contratti, i diritti di emolumento, di carta bollata, di copie, di stampe, d'inserzione degli avvisi d'asta nei giornali e di tassa registro, saranno a carico dei deliberatarii in proporzione dei lotti loro aggiudicati.

Dall'Intendenza suddetta, li 3 agosto 1872.

Per detta Intendenza.

3898 *Il Segretario:* CARTA.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI BOLOGNA

AVVISO D'ASTA

per incanto in seguito ad offerta del 20°, ed in causa dell'annullamento del reincanto tenutosi il 15 luglio u. s., come da avviso del 24 giugno p. p., per ritardatane inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'articolo 60 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, che, essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo, ai quali in incanto del 6 giugno scorso risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 15 maggio per la provvista di

Rame diverso (tombak per bosseli di cartucce)
Chil. 32,000 per L. 128,000,

per cui, dedotti i ribassi d'incanto di L. 1 80 per 0/0 e del 20° offerto, residuasi il suo importare a L. 119,411 20, si procederà nuovamente presso l'ufficio della suddetta Direzione, posto fuori Porta S. Mamolo, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, alle ore 1 pomeridiane del giorno 26 del corrente mese, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione stessa, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 13,000 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione, in cui ha luogo l'appalto, dovranno essere fatti dalle ore 10 alle 11 1/2 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di tali partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Bologna, il 2 agosto 1872.

Per la Direzione
Il Segretario: C. LA-GUERRA.

3853

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI NAPOLI

Avviso d'Asta

Per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo ai quali in incanto del 19 luglio 1872 risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 29 giugno detto pei lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati militari nelle piazze di Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera e Scafati durante il triennio 1872, 1873 e 1874 per la somma complessiva di lire quarantacinquemila (lire 45,000) ripartita in annue lire 15,000, per cui dedotti li ribassi d'incanto di lire 18 per cento e del ventesimo offerto residuasi il suo importare a lire 35,910.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione, Largo Plebiscito, Palazzo Salerno, ultimo piano, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati alle ore 1 p. m. del giorno 26 andante, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto dalle ore 9 a. m. alle 3 p. m.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato un deposito di lire 4500 in contanti, od in rendita del Debito pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 9 a. m. alle ore 12 m. del giorno 26 corrente mese.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Napoli addì 3 agosto 1872.

3916 *Per la Direzione:* Il Segr. BUCCI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI LECCE

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di venerdì 23 agosto 1872, nell'ufficio del registro di Ceglie, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi il giorno sottoindicato.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lira una.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo per quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale di Lecce, e quando l'importo ecceda la somma di lire 2000, dalla Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara fra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.
8. Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati.
8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; i quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antim. alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio suddetto.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Cod. pen. ital. contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2316	2408	Ceglie	Capitolo di Ceglie	Masseria detta Barone, in catasto art. 364, sez. B, n. 16; 17, 18, 19, rend. lire 1812 62, fittata a Salonna Tommaso per annue lire 3654.	»	202 »	55050 01	5505 »	3000 »	2907 »	20 novembre 1871

3895 Lecce, 31 luglio 1872.

L'Intendente: BLANCO.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione in camera di consiglio del 24 maggio ultimo dispose quanto segue:

Ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano dalla rendita annua di lire 530, risultante dal certificato del 24 settembre 1862, sotto il numero d'ordine 34989, e di posizione 8987, a favore di Bossa Domenico fu Carlo, distacchi lire cinquecento, e di questa somma formi due nuovi certificati, l'uno di annua rendita di lire duecento quindici a favore di Luisa Bossa fu Domenico, e l'altro di annua rendita di lire duecento ottantacinque a favore di Teresa Bossa fu Domenico, minore sotto l'amministrazione della madre Giuseppa Guetta, apponendo ad amendue questi nuovi certificati quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato del 24 settembre 1862; dalle altre lire trenta di rendita annua risultante da questo certificato distacchi lire dieci, delle quali unitamente all'altra annua rendita di lire centonovanta risultante dal certificato del 25 agosto 1862, sotto il numero d'ordine 25623 e di posizione 7442, a favore di Bossa Domenico di Carlo, formi un nuovo certificato di annua rendita di lire duecento a favore di Giuseppa Bossa fu Domenico, apponendo a questo nuovo certificato per sole lire dieci di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato del 24 settembre 1862, e per le altre lire cento novanta di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto all'altro suddetto certificato del 25 agosto 1862; delle altre residuali lire venti di rendita annua risultante dal medesimo certificato del 24 settembre 1862, unitamente alle altre partite di annua rendita a favore di Bossa Domenico fu Carlo; cioè di lire quindici risultante dal certificato anche del 24 settembre 1862, sotto il numero d'ordine 34992, e di posizione 8987, di lire cinque, risultante dal certificato del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65701, e di posizione 13977, di lire cinque risultante dal certificato anche del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65702, e di posizione 13977, di lire cinque, risultante dal certificato anche del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65704, e di posizione 13977, formi un nuovo certificato di annua rendita di lire cinquanta a favore di Rosa Bossa fu Domenico, apponendovi questi vincoli, cioè: per lire venticinque di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato del 24 settembre 1862 di lire cinquecento trenta annue, ed all'altro di lire cinque del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65702, per lire venti di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato di lire quindici del 24 settembre 1862, ed all'altro di lire cinque del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65701, e per le rimanenti lire cinque di rendita quello stesso vincolo che vedesi apposto all'altro suddetto certificato di lire cinque del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65704.

Ciò si rende noto a norma del decreto del giorno otto ottobre mille ottocento settanta.

3590 Giuseppe di Domenico, proc.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha reso la seguente deliberazione:

Il tribunale — Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, della complessiva annua rendita di lire ventiseimila centoventi, iscritta a favore di Rossi Ermenegildo fu Mariano, e risultante dai seguenti certificati:

1° Di lire cinque, del venti settembre 1862, sotto il numero d'ordine trentatremila dugentottantuno, e di posizione novemila cinquantacinque;

2° Di lire venti, del 13 marzo 1862, sotto il numero d'ordine duemila settecento cinquantasette, e di posizione mille seicento cinquantasei;

3° Di lire cinquanta, del nel maggio mille ottocento sessantadue, sotto il numero d'ordine ottomila quarantasette, e di posizione tremila cinquecento cinquantasei;

4° Di lire sessanta, del 30 settembre 1862, sotto il numero d'ordine quarantaquattromila trecento sessantatrè, e di posizione novemila settecentoquindici;

5° Di lire quattrocento venticinque, del 10 giugno 1862, sotto il numero d'ordine dodicimila ottocento sessantotto, e di posizione duemila cinquecentosette;

6° Di lire novecento cinquantacinque, del 10 novembre 1862, sotto il numero d'ordine quarantottomila novecento novanta, e di posizione seimila trecentosei;

7° Di lire settemila seicentocinque, del 22 dicembre 1866, sotto il numero d'ordine centotrentanovemila centottantasette, e di posizione sessantunomila sessantanove;

8° Di lire diciassettemila, del 24 luglio 1862, sotto il numero d'ordine quindicimila cinquecentottantasette, e di posizione seimila quattrocento sessantatrè, formi cinque nuovi certificati, il primo di annue lire cinquemila settecentoquindici a favore di Rossi Adelaide fu Ermenegildo, il secondo di annue lire cinquemila settecento quindici a favore di Rossi Eugenia fu Ermenegildo, il terzo di annue lire cinquemila settecento quindici, a favore di Rossi Amalia fu Ermenegildo, il quarto di annue lire seimila centoventi a favore di Buonocore Costantino fu Saverio, il quinto di annue lire duemila ottocento cinquantacinque a favore di Buonocore Maria Rosa fu Saverio, e tutti detti signori Rossi, e Buonocore come eredi di Ermenegildo Rossi fu Mariano.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo vicepresidente, Giuseppe Pisani ed Alfonso Vitolo giudici il dì cinque giugno mille ottocento settantadue.

Nicola Palumbo — Domenico Palma.

Per copia conforme al suo originale presso di me esistente.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Li 11 luglio 1872.

Il notaio di Napoli
3421 Vincenzo M.ª Picarone.

ESTRATTO DI DECRETO
(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte Reale di appello di Firenze, sezione civile, ha proferito li 22 giugno 1872 un decreto con cui autorizza la Direzione del Debito Pubblico a tramutare in titolo al portatore la rendita di lire novanta, consolidato cinque per cento, iscritta al Gran Libro del Debito Pubblico Italiano con certificato di iscrizione nominativa di num. 47574 del dì 26 settembre 1862 in Torino al numero di posizione 9009 in testa dell'ora defunto Tavel Carlo Luigi Emanuele fu Federico Beato David, domiciliato in Payerne (Svizzera), la qual rendita di lire novanta per intiero si appartiene a Federigo Tavel Daxelhofer fu Carlo Luigi Emanuele Tavel, possidente nato e domiciliato in Payerne (Cantone di Vaud in Svizzera), per averne acquistato una metà come erede *ab intestato* del defunto suo padre, e l'altra metà come cessionario dell'altra erede sua sorella Augusta Tavel.

Firenze, li 12 luglio 1872.

3406 Avv. Pier Luigi Barzellotti.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda,

Omissis.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare, sull'istanza di Carlo De Micheli fu Noè in proprio e qual procuratore di Gaetana, Irene, Francesco, Angelo, Emilia, fratelli e sorelle De Micheli fu Noè, e di Luigia Pozzoli vedova di Noè De Micheli anche nella di lei qualità di rappresentante il figlio minore Luigi De Micheli fu Noè, quali eredi, li fratelli e sorelle De Micheli in parti eguali del padre Noè De Micheli, del fratello Davide, detratto però rispetto a quest'eredità, il terzo spettante alla di lui vedova Rosa Sironi, e della sorella Marietta De Micheli, a *tramutare*, dicesi, i seguenti certificati, cioè:

Certificato, n. 14158, della rendita di lire 135;

Certificato n. 41159, della rendita di lire 125;

Certificato n. 14160, della rendita di lire 5, facienti in totale lire 265, inscritte nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di *De Micheli Noè* fu Carlo di Milano, datati essi certificati da Milano 16 settembre 1863 e portanti il numero del registro di posizione 11555, consolidato cinque per cento, e ciò sino alla concorrenza di lire 225, in uno o più titoli al portatore da rilasciarsi a libera disposizione del *Carlo De Micheli* per sè e quale procuratore di Gaetana De Micheli fu Noè maritata Crespi, Irene De Micheli fu Noè maritata Vajani, Francesco, Angelo ed Emilia De Micheli fu Noè, Rosa Sironi di Francesco vedova di Davide De Micheli, quali eredi come sopra del fu Noè De Micheli, del fu Davide De Micheli e della fu Marietta De Micheli; e fino alla concorrenza di lire 35 in un certificato del Debito Pubblico, della rendita di lire 35 da intestarsi a Luigi De Micheli fu Noè, minorenne, rappresentato dalla madre Luigia Pozzoli fu Ignazio vedova De Micheli, da rilasciarsi al detto Carlo De Micheli quale procuratore di detta Luigia Pozzoli nella di lei qualità preindicata; e per la concorrenza delle altre lire 5 di rendita, in un titolo al portatore da alienarsi a mezzo d'agente di cambio coll'obbligo di versare il ricavo nelle mani del Carlo De Micheli onde sia distribuito in proporzione delle rispettive quote di competenza, autorizzata la madre del minore ad erogare in di lui vantaggio la minima parte a lui spettante su detta residua rendita.

Milano, 19 giugno 1872. — Tagliabue vicepresidente — Luraschi vicecancelliere.

Per copia conforme.
3435 Avv. G. Sommaruga.

ESTRATTO — 3456

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in Camera di Consiglio dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli.

(3ª *pubblicazione*)

Il suddetto tribunale, in seconda sezione, ha resa la seguente deliberazione:

Numero d'ordine 911.

Sulla dimanda dei signori cavaliere Paolo, e reverendo Michele Morcaldi, nonchè la signora Luisa Morcaldi moglie del cavaliere Luigi Celentani, da lui debitamente autorizzata, domiciliati elettivamente presso il procuratore Carlo Villa, largo S. Giovanni Maggiore, numero 30; e l'avv. Giuseppe Zeuli nella qualità di vicario generale e procuratore del cavaliere Francesco Morcaldi, ed i signori Morcaldi nella qualità di eredi beneficiati della defunta loro madre Chiara Biancolella;

Il suddetto tribunale ha disposto quanto segue:

Inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dichiara i signori Paolo, Michele, Luisa, e Francesco Morcaldi eredi della loro defunta madre signora Chiara Biancolella, e quindi ordina che il certificato di lire ottocento cinquanta di rendita, segnato sotto il numero centoquarantottomila settecento trentasette, intestato alla suddetta defunta, dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia sia tramutato in una cartella al latore di lire ottocento cinquanta di rendita da consegnarsi ai surriferiti signori Morcaldi nonchè ai signori Luigi Celentano, ed avvocato Giuseppe Zeuli, quest'ultimo nella qualità di vicario generale del cavaliere Francesco Morcaldi.

Destina per le operazioni suddette l'agente di cambio signor Palmerindo de Monaco.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Marini, e Bernardo Marfella giudici, il dì otto luglio mille ottocento settantadue. — Firmati: Niccola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato a richiesta del procuratore sig. Carlo Villa.

Oggi, 12 luglio mille ottocento settantadue.

Per estratto conforme.

Pel cancelliere del tribunale
Pasquale Pisani.

ESTRATTO DI DECRETO
(3ª *pubblicazione*)

Emanato dal tribunale civile e correzionale di Bologna in data primo luglio 1872, che s'inserisce nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a norma dell'articolo 111 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Regio decreto dell'8 ottobre 1870, n. 5943, col quale il tribunale suddetto ha dichiarato

Che Luigi don Antonio, ed Annetta Antonelli *quondam* Clemente Camillo di Bologna, ed ivi domiciliati ed abitanti i due primi, mentre l'Annetta in Zuccoli è residente in Modena - Camilla Antonelli del fu Luigi vedova Bartolini dimorante nel comune di Lojano, provincia di Bologna - Giovanni e Clementina in Castoldi fratello e sorella Lombardi *quondam* Luigi, dimoranti a Milano - ed Angelo *quondam* Carlo, Giovanni, Carlo e Luigi padre, e figli Tos, in rappresentanza e come succeduti alla moglie e madre rispettiva Teresa Lombardi Tos pure dimoranti in Milano, e tutti poi con domicilio eletto in Bologna presso il suddetto Luigi Antonelli, in via S. Donato, ora Luigi Zamboni, n. 2851, sono gli eredi universali testati sia immediati, che rispettivamente mediati di Clemente Antonelli, morto in Bologna li 3 novembre 1863, in dipendenza di suo ultimo testamento pubblicato pei rogiti Brighenti dott. Andrea nel successivo dì 4 nelle proporzioni e quantità di cui al testamento medesimo.

Che pertanto il deposito, di cui alla polizza n. 7520 della Cassa dei depositi e dei prestiti di Firenze, in data 20 giugno 1871, formato di numero venti titoli al portatore, ossiano certificati per mezza azione della Regia dei Tabacchi in Roma, tutti muniti del riscontro pel dividendo dell'anno 1867, e del valore ognuno in capitale di lire 537 50, e così per un complessivo valore di lire 10750, contraddistinti colli numeri d'iscrizione 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, è da restituirsi alli prefati coeredi immediati e mediati del fu Clemente Antonelli, domiciliati ed abitanti come sopra, spettando ai medesimi a norma ed in base delle disposizioni testamentarie suddette

Per 3/12 a Luigi Antonelli;
Per 3/12 a don Antonio Antonelli;
Per 1/12 all'Annetta Antonelli in Zuccoli;
Per 1/12 alla Camilla Atonelli vedova Bartolini;
Per 3/12 a Giovanni Lombardi;
Per 1/12 alla Clementina Lombardi in Castoldi;
Per 1/12 alli fratelli Giovanni, Carlo e Luigi Tos in eguali porzioni insieme al loro padre Angelo Tos pel suo diritto di usufrutto di legge e questi in rappresentanza, e come succeduti alla madre e moglie rispettiva Teresa Lombardi in Tos.

E manda alla Direzione Generale dei depositi e prestiti di uniformarsi al presente decreto.

Bologna, il primo luglio 1872.

R. Corsi presidente — Borromei vicecancelliere.

Reg. al n. 297, li 6 luglio 1872.

3452 Luca Amici, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Mondovì ha emanato in camera di consiglio il seguente decreto:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita di lire 115, di cui nel certificato 114171 (creazione legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese ed anno) in data 27 giugno 1867, reg.° al numero 61209 del registro di posizione, iscritta a favore di Paolino Vassallo fu Francesco, domiciliato a Mondovì, autore della successione intestata surriferita, in altrettante cartelle al portatore per la concorrente però solamente di lire sessanta di rendita, consolidato cinque per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1872, e per la restante concorrenza di rendita di lire cinquantacinque la traslazione in un nuovo certificato intestato ed iscritto a favore delli predetti Sergio e Maria Giovanna Vassallo, a cui spetta detta rendita di lire cinquantacinque annue, consolidato del cinque per cento, con decorrenza degli interessi a partire dal primo gennaio 1872, salvando ai medesimi il diritto di farne la divisione nelle quote che può a ciascuno di essi spettare a mente di legge.

Mondovì, 22 maggio 1872.

Per detto tribunale firmati: Bongiovanni vicepresidente reggente, e Sordi cancelliere.

Per copia conforme.
3351 F. Zurletti, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte Reale di appello di Firenze ha proferito il dì 28 giugno 1872 un decreto col quale autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato di numero 60447, consolidato cinque per cento, della rendita di lire dugentonovanta, rilasciato a Torino il 30 settembre 1862 a favore dell'ora defunto Crottet Giuseppe Maria Antonio fu Francesco Maria, domiciliato a Sallanches (Savoja), annullando prima detto certificato, quindi rilasciando nelle mani del sottoscritto mandatario di Luigi Ulisse Crottet fu Giuseppe Maria Antonio un certificato al portatore della rendita di lire centoquarantacinque al cinque per cento, e di più rilasciando nelle mani del sottoscritto mandatario di detto Luigi Ulisse Crottet e di Maria Angelica Picot vedova del sunnominato fu Giuseppe Maria Antonio Crottet altro certificato cinque per cento della eguale rendita di lire centoquarantacinque, intestandolo per la proprietà a favore del predetto Luigi Ulisse Crottet e per l'usufrutto a favore della ricordata Maria Angelica Picot vedova Crottet sua vita naturale durante, e ciò per essere il primo stato erede testamentario per intiero, e la seconda legataria dell'usufrutto della metà della eredità del fu Giuseppe Maria Antonio Crottet.

Firenze, li 15 luglio 1872.

3150 Avv. Pier Luigi Barzellotti

3ª INSERZIONE.

Il Regio tribunale civile di Ferrara in camera di consiglio veduto il ricorso presentato dagli eredi del fu Pietro Tucci pel tramutamento in cartella al portatore; e per l'istesso valore del certificato di rendita nominativa per it. lire 25, segnata numero 15569, rilasciato al ridetto Pietro Tucci dalla Direzione del Debito Pubblico in Palermo alla data 20 novembre 1862, e con n. 4057 del registro di produzione;

Inteso, ecc., ecc.

Ed in relazione al disposto degli articoli 78, 79, 82, del regolamento otto ottobre 1870, n. 5942;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento del certificato predetto, nominativo a Pietro Tucci e spettante ai suoi figli ed eredi Achille, Emilia e Matilde nel conte Alberico Magnoni, nonchè quale usufruttuaria per un terzo alla sua vedova Angela Scaduti, in altro al portatore come ne hanno fatto istanza a norma di legge.

Ferrara, 22 giugno 1872.

Bosi, presidente.
3423 Camous, canc.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

In seguito ad istanza dei fratelli D. Andrea, D. Giovanni Battista, ingegnere Luigi e Francesco Ponti del fu Giuseppe il Regio tribunale civile e correzionale di Monza ha emanato il seguente

Decreto:

Il Regio tribunale civile e correzionale di Monza riunito in camera di consiglio;

Udita la relazione del presente ricorso fatta dal giudice delegato dottore Felice Mazzoni;

Ritenuto l'ivi esposto, e visto che la domanda è regolare e conformata al disposto dal regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Dichiara

Di autorizzare la Regia Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare a favore dei ricorrenti, quali nipoti ed eredi in parti eguali del fu canonico sacerdote D. Giovanni Battista Ponti fu Andrea di Monza, il tramutamento dei sottodescritti certificati di rendita intestati al suddetto defunto, della complessiva annua rendita di lire 490 00, in altrettanta rendita al portatore.

I certificati di cui sopra portano tutti la data del 30 aprile 1862, e cioè: numero 4488, dell'annua rendita cinque per cento di lire 230; numero 4489, della rendita di lire 255 00; numero 4490, della rendita di L. 5 00, complessivamente della rendita di lire 490 00.

Monza, addì 27 giugno 1872.

Il cav. presidente: Usuelli.
3436 Tonetti, canc.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Addì diciannove giugno 1872 il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, ha resa la seguente delibera:

Dichiara che la somma di lire 850 depositata da Francesco Caparelli nell'abolita Cassa d'ammortizzazione giusta la fede di credito del 9 febbraio 1846, foglio 655, a favore di detto Francesco, come cauzione di Giovanni Annibale Caparelli notaio di Rota (provincia di Cosenza) si appartiene a costui come erede di detto Francesco Caparelli, rimanendo il detto vincolo, ed ordina che la Cassa dei Depositi e Prestiti paghi al medesimo Giovanni Annibali gl'interessi dovuti su detta somma dal giorno della morte di Francesco Caparelli.

Giovanni Annibale Caparelli,
3424 interessato richiedente.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione nel 8 luglio 1872 dispose così:

Ordina alla Direzione del Debito Pubblico, che la rendita di lire 25 attribuita alla signora Agnese D'Alessandro fu Filippo sul certificato num. 15312, della rendita totale di lire 170 a favore del fu Menna Felice di Salvatore, con deliberazione di questo collegio del 6 ottobre 1871 sia tramutata in testa degli eredi di detta D'Alessandro, Filippo Raffaele, Giuseppe e Luigi Menna di Salvatore, e di Salvatore Menna fu Felice, invertendo le dette lire 25 in altrettante cartelle di lire 5 da consegnarsi rispettivamente ai richiedenti.

3443

TRASLAZIONE E TRAMUTAMENTO
(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 89 del Regio decreto 21 ottobre 1870, numero 5941, li signori Giuseppe del cav. dott. Gio. e Carolina Pelleri fu Carlo coniugi Bonardi unitamente al signor Clemente Giorelli quale tutore del minore Luigi fu Carlo Pelleri, residenti in Torino dove fanno elezione di domicilio, via Barbaroux, numero 3, piano primo, nell'ufficio e persona del causidico capo Gio. Rambosio, notificano, che con decreto del tribunale civile di Torino 2 corrente luglio venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare la traslazione e tramutamento dei certificati numero 47519, della rendita di lire 25, numero 47521, della rendita di lire 2020, num. 67943, della rendita di lire 100, inscritti a favore delli Pelleri Luigi, Francesca, Carola, ed Angela fu Carlo minori allora indivisi sotto la tutela della loro madre Pelleri Domenica nata Chiatetto, domiciliati in Torino, numero 185618, della rendita di lire 200, inscritta a favore delli Pelleri Luigi, Carolina ed Angiolina fu Carlo, domiciliati in Torino, minori sotto la tutela del signor Clemente Giorelli (tutti detti certificati della rendita cinque per cento, creazione per legge 10 luglio 1861 e decreto Regio 28 stesso mese ed anno), riducendoli a due soltanto intestati alla coricorrente, signora Carolina Pelleri fu Carlo moglie del signor Giuseppe Bonardi di Gioanni, domiciliati in Torino, l'uno per la rendita di lire 2000, vincolata come dote della medesima, e l'altro per la rendita di lire 945 da rimanere fondo stradotale.

Torino, li 11 luglio 1872.

3439 Rambosio Gio., proc. capo.

DECRETO. — 3680
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Verona, sezione prima, riunito in camera di consiglio, nelle persone del sig. Trabucchi presidente, del giudice sig. Scandola, e dell'aggiunto applicato sig. Caobelli;

Deliberando sul presente ricorso;

Intesa la relazione degli atti fatta dall'aggiunto delegato;

Vista la convenzione giudiziale 26 agosto 1871, num. 11362, eretta dinanzi la R. pretura di Legnago, in All. *A*;

Visti i certificati municipali 28 giugno 1872, in All.i *B*, *C*, e l'atto di notorietà 17 febbraio a. c., erettosi innanzi la R. pretura del primo mandamento di Verona, in All. *D*;

Osservato che per i dimessi allegati esso ricorrente nobile Giovanni Banda del fu Gentile di Verona ha comprovato nei modi voluti dal titolo VI del reg.to per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, di essere l'unico erede e rappresentante odierno del di lui padre nob. Gentile Banda fu Giovanni;

Osservato che in conseguenza si è in esso ricorrente trasfusa ogni interessenza del fu nob. Gentile Banda, nelle polizze della Cassa depositi e prestiti di Firenze, 18 maggio 1868, num. 6571-6572-6573-6574-6576-6579-6583-6585-6599-6600, categoria num. 1, 16 marzo 1868, num. 5694, e 12 decembre 1870, num. 18073, categoria num. 1, della stessa R. Cassa, e 23 agosto 1869, num. 5146, categoria num. 1 della cessata Cassa dei depositi e prestiti in Milano, il cui importare spettava unicamente al predetto suo genitore, in concorso del fratello Galeazzo dott. Banda, in forza della succitata convenzione giudiziale.

Inerentemente alla demanda

Si autorizza

la Direzione Generale del Debito Pubblico a pagare al ricorrente medesimo, congiuntamente all'altro cointeressato nob. Galeazzo dott. Banda fu Giovanni, gli importi coperti dalle suddette polizze, tanto in linea di capitale, che d'interessi: avvertendo che il presente non va soggetto a reclamo, a mente dell'art. 781 del Codice di procedura civile, e che non fa mestieri della dichiarazione che il presente sia passato in cosa giudicata.

Verona, li 6 luglio 1872.

Trabucchi.
Gerardi

ESTRATTO — 3464

dal Registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 970.

(3ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda di Marcello, Emilia ed Errichetta Giambarba, Anna Lombardi, e Vincenza Lombardi nelle rispettive qualità, domiciliati presso l'avv. Francesco Cerulli, strada Guantai Nuovi, 102.

Il suddetto tribunale in seconda sezione ha disposto quanto segue:

Il tribunale

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina che della rendita di annue lire sessantacinque in testa Angiolina Lombardi fu Bonaventura, segnate al numero del certificato novantaduemila centotrentatrè, la Direzione del Gran Libro ne formi un certificato e lo intesti ad Anna, e Marcello Lombardi fu Bonaventura, e Vincenzo Lombardi fu Francesco, e ad Emilia ed Errichetta Giambarba del fu Domenico.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini, e Giuseppe Pisani giudici, il dì 8 luglio 1872.

Firmati: Nicola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore sig. Antonio Ajello, il dì dodici luglio mille ottocento settantadue.

Per estratto conforme.

Pel cancelliere del tribunale
Pasquale Pisani.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

La Volpi Giulia del fu Francesco, residente a Castelvetro, provincia di Piacenza, con decreto del tribunale di Piacenza alla data tre luglio 1872, venne constatata proprietaria e quindi autorizzata ad ottenere dalla Direzione del Debito Pubblico lo svincolo ed il tramutamento al portatore di due certificati di rendita al cinque per cento, ora intestati al defunto suo fratello Luigi, portante l'uno il numero 283, creazione del 15 e 16 giugno 1827 e l'altro il numero 92352, creazione 10 luglio 1861, di lire 30 ciascuno.

Piacenza, 5 luglio 1872.

3427 Avv. C. Boselli, proc.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Grosseto; veduto il ricorso 24 novembre 1871 presentato da Teresa Terenzi vedova Tognetti, madre e tutrice della propria figlia minorenne Santa Tognetti;

Udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la conversione del certificato nominativo, portante il numero 299 e 2749 (cinque per cento, legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno) iscritti per l'annua rendita di lire 10 e di lire 50 respettivamente, a favore Tognetti Francesca di Pietro (domiciliata, quando viveva, in Grosseto) in altrettanti certificati al portatore di pari rendita.

Grosseto, 9 aprile 1872.

3461 Costa canc.

DIFFIDA. — 3460

Il sottoscritto, cui esclusivamente appartiene la vigna Cantoni, ed annessi, aderente al cavalcavia Ostiense fuori porta San Paolo, diffida chiunque dall'acquistare, o altro simile contratto, sulla medesima in vista della lite tuttora pendente, ed altro, protestando per la nullità, e conseguenze in proposito.

In fede, ecc.

Roma, li 16 luglio 1872.

Pietro Cantoni del fu Cesare.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Sul ricorso presentato dal tutore Dolara Luigi e da Giuseppe, Giovanna e Gaetano Dolara il Regio tribunale di Cremona ha emesso la seguente

Decreto:

Proposto il ricorso — Visto il certificato di notorietà 5 luglio 1871 da cui emergono come eredi di Bernasconi Giovanna ora defunta, il medesimo interdetto e i figli di Dolara Luigi, cioè Giuseppe, Giovanna e Gaetano maggiorenni e Teresa minore, essendo la Bernasconi morta *ab intestato*, per cui li di lei eredi succedono *ex lege*,

Questo Regio tribunale civile deliberando in camera di consiglio, per quanto si attiene alla cartella, autorizza il signor Luigi Dolara quale tutore dell'interdetto Vincenzo Dolara e legale rappresentante della sua figlia minore Teresina a ritirare dalla Cassa Depositi e Prestiti a nome anche dei suoi figli maggiorenni suannominati, che hanno espressamente aderito e purchè non vi siano vincoli a favore di terzi, la cartella segnata al numero 42496 di posizione, di fiorini 525, pari ad it. lire 1296 30, cogli interessi arretrati, e ciò allo scopo di poterne ripartire l'importo fra l'interdetto e gli eredi di Bernasconi Giovanna.

Cremona, dal Regio tribunale civile e correzionale, li 11 maggio 1872. — Il cavaliere presidente Maggioni. — G. Nulli vicecanc.

Concorda
3430 Avv. Enrico Mangini.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 14 giugno 1872 ha ordinato che i due certificati di rendita sul Debito Pubblico italiano, uno di annue lire 295, sotto il numero 38692, e l'altro di annue lire 25, sotto il numero 81926, ambo in testa al defunto Antonio Canfora, fu Andrea, domiciliato in Napoli, che è la stessa persona di Antonio Acanfora fu Andrea, si intestino per lire 160 a Salvatore Acanfora fu Andrea, per lire 50 a Giovanna Fierro di Felice, moglie di Agostino Rumolo, senza alcun vincolo, per lire 50 ad Andrea Cappella di Salvatore, per lire 25 a Catello Ippolito fu Catello, per lire 25 a Gaetano Fortarella fu Biagio, tutti domiciliati in Napoli, e le rimanenti lire 10 si rilascino al sottoscritto in cartelle al latore, onde a seconda le rispettive spettanze ne faccia divisione fra i detti coeredi Acanfora.

Si avverte quindi chiunque abbia dritto ad opporsi, che si uniformi al disposto dalla legge.

3428 Vincenzo Buonomo, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, riunito in camera di consiglio con suo decreto 23 maggio 1872 ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico a tramutare ad istanza dei signori rag. Giuseppe, ing. Gaetano, dott. Giovanni, sac. D. Giulio, Alfonso e Carlo ufficiale nel R. esercito, fratelli e sorella Tarra e della loro madre Lucia Borgazzi, tutti di Milano, nella loro qualità i fratelli e sorella Tarra di coeredi per 1/6 cadauno del loro padre fu ing. Antonio Tarra, e la madre di legataria e creditrice delle ragioni dotali, a tramutare, dicesi, in altrettanta rendita al portatore, e cioè in sei iscrizioni da lire 100 cadauna, in una da lire 10, in altra da lire 5, i due certificati di rendita consolidato cinque per cento, rilasciati a Milano al nome di Tarra ing. Antonio fu Andrea: il primo in data 14 aprile 1862 al numero 3788, per l'annua rendita di lire 610; l'altro il 5 febbraio 1863, numero 24315, per l'annua rendita di lire 5, e ciò previo svincolo, pure autorizzato, dell'annotamento tuttora sussistente sui medesimi certificati a favore della causa pubblica per le conseguenze dell'esercizio della professione di del libero esercizio condotta dal suddetto architetto civile [illegible] ing. Gaetano Tarra, riservato agli interessati suannominati di addivenire in seguito tra essi nei loro rapporti particolari ai relativi conguagli, essendo tutti maggiori.

Il procuratore
3573 Avv. Carlo Recli.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, 2ª sezione, ecc.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in rendita semplice al portatore il certificato della rendita annua di lire 285 intestato a Fioravanti Angela fu Giovanni, moglie di Merolli Salvatore fu Carlo, domiciliata in Roma, avente il n. 39731, non ostante il vincolo dotale cui la detta cartella di rendita è sottoposta.

Roma, 9 luglio 1872.

Il ff. di vicepresidente: Firmato: C. Corradi Corrado giudice. — Nicola Casini vicecancelliere.

3669 Antonio Di Rosa, proc.

DELIBERAZIONE. — 3665
(2ª *pubblicazione*)

Nella successione intestata del fu Gaetano Cecchi fu Luigi, il tribunale di Napoli con deliberazione del 5 giugno 1872 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico, che, dei due certificati in testa di Cecchi Gaetano fu Luigi, domiciliato in Napoli, l'uno del 12 gennaio 1864, num. ottantaseimila ottocento sessantadue, e numero di posizione ventisettemila centottantasei, di annue lire centosessanta, e l'altro del 26 ottobre 1864, num. centomila cinquecento quarantaquattro, e numero di posizione trentaseimila trecentottantatrè, di annue lire ottocentocinquanta, formi due certificati, cioè: — Uno di annue lire settecentosessantacinque in testa di Cecchi Luigi fu Gaetano per la proprietà e per l'usufrutto a favore di Resi Luisa fu Giovanni; — E l'altro di annue lire duecentoquarantacinque libero in testa di Cecchi Luigi fu Gaetano.

Napoli, 22 luglio 1872.

Luigi Serra.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 23 settembre 1871 il tribunale di Bari sulla istanza di Francesca Favia ed Adelaide Masucci, dichiarando cessata la ragione del vincolo pupillare, ha ordinato che la Direzione del Gran Libro tramuti, si l'assegno provvisorio per lire 1 25, che il certificato di annue lire 20, de' 26 e 27 giugno 1863, intestati entrambi a Masucci Adelaide e Raimondo fu Enrico minori sotto l'amministrazione di Francesca Favia loro madre, in rendita al latore, rilasciandola sopra richiesta delle ripetute signore Favia e Masucci.

3454

2ª INSERZIONE.

Il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto in camera di consiglio trenta ottobre mille ottocento settantuno ha ammesso che il vincolo di cauzione, delle cartelle al portatore del valore nominale di lire cinquemila, depositata nella Cassa dei depositi e prestiti da Cornini Giuseppe, come da polizza num. 1516, in data 28 settembre mille ottocento sessantuno, è cessato per disposizione ministeriale ventisette marzo mille ottocento settantuno, vista alla Corte dei Conti il quattro aprile successivo, e

Dichiara che la ricordata dichiarazione di deposito spetta ora in parti uguali alli Ernesto, Remigio, Clementina fratelli e sorella Cornini ed ammette che la preindicata *Cassa dei depositi e prestiti* possa fare la restituzione delle cartelle parmensi al portatore del 1859 esistenti presso lo stesso, e di che nella suddetta dichiarazione di deposito, num. 1516, alli Ernesto, Remigio e Clementina fu Giuseppe, domiciliati il primo a Borgo San Donnino, e gli altri a Langhirano.

Lo stesso tribunale con altro decreto del ventisei maggio ultimo scorso

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare sulla richiesta della signora Maria Bergamini vedova Cornini dottor Gaetano proprietaria, domiciliata a Borgo San-Donnino, che quale cessionaria delli Remigio, Ernesto e Clementina Cornini suddetti ne ha la piena disponibilità, o di chi ne avrà regolare mandato, il tramutamento dei certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno, cinque per cento, al nome di Cornini Giuseppe fu Giovanni, il primo, num. 69885, della rendita di lire 65, in data 29 aprile 1863, (legge 10 luglio 1861, e R. decreto 28 stesso mese ed anno); il secondo, n. 243, della rendita di lire 32 50, in data primo maggio 1863, creazione 15 e 16 giugno 1827 (stessa legge); e terzo dell'assegno provvisorio nominativo cinque per cento num. 12405 per l'annualità di lire 2 50, parimenti al nome di Cornini Giuseppe fu Giovanni, alla data 20 aprile 1863 (legge succitata). Titoli tutti svincolati con ministeriale decreto 27 marzo 1871, in un sola cartella o certificato di rendita del Debito Pubblico al portatore dell'annua rendita di lire cento.

Chiunque, abbia legittimi motivi per opporvisi dovrà farne dichiarazione alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Parma nei termini indicati dall'articolo 90 del decreto otto ottobre 1870, num. 3942, sotto pena di decadenza.

Parma, 20 giugno 1872.

Il procuratore degli eredi Cornini e signora Bergamini Maria.

3350 Avv. Cremonini.

Al Tribunale Civile e Correzionale di Piacenza.

Ommessa l'istanza della Pizzelli.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza riunito in camera di consiglio:

Udita la relazione del giudice Calzarossa;

Ommesso.

Per questi motivi:

Autorizza,

La Direzione Generale del Debito Pubblico, ad operare il tramutamento del suddetto certificato dell'annua rendita di lire 25 00 sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, in cartella o cartelle al portatore in favore dei sunnominati eredi di esso Domenico Zagnoni, e ad alienare la suddetta cartella o cartelle al portatore pei fini indicati nel ricorso.

Piacenza, 21 febbraio 1871. — Firmati: Luigi Cugini, presidente — Domenico Bernardi — Calzarossa — Notaio Bocchi cancelliere.

Per copia conforme: Barberini Vincenzo, procuratore.

Visto per autenticazione: — Piacenza, 2 gennaio 1872 — Luigi Rossi, vicecancelliere.

Visto per legalizzazione della firma del signor Luigi Rossi, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Piacenza, il 2 gennaio 1872.

Il presidente del tribunale, firmato: L. Cugini — Firmato: F. Cigala, vicecanc.

Per copia conforme.
Pella Maria Pizzelli illitterata.
L'incaricato,
3574 Dott. Salvatore Bavagnoli.

AVVISO. — 3616
(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto che nel gennaio 1871 morì in Roma Margherita fu Luigi Vannucchi in stato nubile e senza aver fatto testamento, per cui la sua eredità si devolvè per ministero della legge all'unica erede Francesca Borghese vedova Ori, ed in seconde nozze del fu Luigi Vannucchi, quale madre della defunta.

Roma, 22 luglio 1872.

Francesca Borghese vedova Ori in Vannucchi.

DIFFIDAZIONE.

Il sottoscritto diffida il pubblico a non fare acquisto della cartella del prestito nazionale numero 392,302, avente le iscrizioni dal numero 2547021 al numero 2547040, del valore nominale di lire 2000, fornita di tutte le cedole da scadere, smarrita in Ascoli Piceno dal sottoscritto la mattina del 30 luglio scorso.

3921 Andrea Gallo.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA. — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.